



NOTAIO
Bianca Franco

REPERTORIO N.3408

RACCOLTA N.2480

-----COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di luglio.---

----- (5 luglio 2022) -----

In Palma di Montechiaro in Via Verdi n. 36, nel mio studio secondario.-----

Avanti a me, dott.ssa Bianca Franco, notaio in Agrigento, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Agrigento e Sciacca-----

-----SONO PRESENTI:-----

- **SALERNO SILVANA**, nata ad Agrigento il 15 aprile 1991, residente a Palma di Montechiaro in via Palermo n. 61 codice fiscale, SLR SVN 91D55 A089T;-----

- **PROVENZANI VINCENZO**, nato a Palma di Montechiaro il 10 gennaio 1980, ivi residente in via Coppi n. 2 codice fiscale PRV VCN 80A10 G282L;-----

- **ONOLFO DENYSE**, nata ad Agrigento il 6 dicembre 1995, residente a Palma di Montechiaro in via Cesare Cantù n. 105 codice fiscale NLF DYS 95T46 A089W;-----

- **DI FALCO MARIA**, nata a Palma di Montechiaro il 16 marzo 1967, ivi residente nel Corso Odierna n. 193, codice fiscale DFL MRA 67C56 G282D;-----

- **ADAMO GIUSEPPE**, nato ad Agrigento il 27 luglio 1973, residente a Palma di Montechiaro nel viale Celso n. 6 codice fiscale DMA GPP 73L27 A089N;-----

- **ONOLFO ENZO**, nato a Palma di Montechiaro il 27 novembre 1969, ivi residente nella Piazza Cesare Battisti n. 8 codice fiscale NLF NZE 69S27 G282H;-----

- **RACALBUTO CATERINA**, nata a Licata il 24 novembre 1988, residente a Palma di Montechiaro in via S.P. Marina di Palma n. 43 codice fiscale RCL CRN 88S64 E573S;-----

- **ONOLFO GIUSEPPE**, nato ad Agrigento il 21 giugno 1993, residente a Palma di Montechiaro nella Contrada Gibildolce codice fiscale NLF GPP 93H21 A089L;-----

- **SPINELLI GIOVANNI**, nato a Obherausen (Germania) il 24 marzo 1966, residente a Palma di Montechiaro in via Primo Maggio n. 23 codice fiscale SPN GNN 66C24 Z112Y;-----

- **SPINELLI AZZURRA**, nata a Licata il 13 maggio 1996, residente a Palma di Montechiaro in via Primo Maggio n. 23, codice fiscale SPN ZRR 96E53 E573U;-----

- **ONOLFO NATALE**, nato ad Agrigento il 24 agosto 1969 residente a Palma di Montechiaro via Cesare Cantù n. 105, codice fiscale NLF NTL 69M24 A089J.-----

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, in virtù del quale convengono e stipulano quanto segue.-----

Art. 1) Tra essi comparenti viene costituita un'Associazione denominata "LA CROCE DEL SOCCORSO ETS-ODV".-----

Art. 2) L'Associazione ha sede in Palma di Montechiaro, Via

Registrato
ad Agrigento
il 14 luglio 2022
n. 4039
Serie 1T



Coppi n. 2.

Art. 3) L'Associazione si propone di svolgere, sotto forma di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti pubblici e privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:

- servizio di autoambulanza;
 - servizio di guardia medica;
 - trasporto di persone diversamente abili e/o anziani;
 - servizi di assistenza sanitaria;
 - visite mediche e prestazioni sanitarie, presa in carico;
 - prescrizione terapia e distribuzione di farmaci;
 - prescrizione e organizzazione di accertamenti tecnici e di laboratorio;
 - attività di accoglienza/ informazione, formazione, per problematiche di carattere sanitario
 - (diritti, accesso ai servizi...);
 - attività di coordinamento con il Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare con i centri di ascolto o di accoglienza;
 - iniziative di beneficenza;
 - svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
- Ogni altra attività rientrante nelle finalità dell'Associazione.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 4) L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 5) Viene nominato Presidente dell'Associazione SPINELLI AZZURRA.

Art. 6) A comporre il primo Consiglio Direttivo, i componenti eleggono:

- SPINELLI AZZURRA, Presidente;
- DI FALCO MARIA, Vice Presidente;
- RACALBUTO CATERINA, Consigliere;

i quali, presenti, accettano.

Art. 7) L'esercizio finanziario va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2022.

Art. 8) I soci stabiliscono per il primo anno la quota associativa in Euro 1.365,00 (milletrecentosessantacinque virgola zero zero) ciascuno.

Art. 9) Il funzionamento dell'associazione è regolato dalla

I comparenti mi esonerano dalla lettura dell'allegato dichiarandomi di averne esatta conoscenza.

Firmato: Salerno Silvana, Provenzani Vincenzo, Onolfo Denyse,
Di Falco Maria, Adamo Giuseppe, Onolfo Enzo, Caterina Racalbu-
to, Giovanni Spinelli, Spinelli Azzurra, Onolfo Natale, Bian-
ca Franco Notaio.-----





NOTAIO
Bianca Franco

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"LA CROCE DEL SOCCORSO ETS - ODV"

Allegato "A."
Rep. n. 3408
Racc. n. 2480

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "LA CROCE DEL SOCCORSO ETS - ODV", di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Palma di Montechiaro via Coppi, 2. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Palma di Montechiaro non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della provincia di Agrigento, ed intende operare anche in ambito regionale.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale. L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, di solidarietà sociale e di utilità sociale: in particolare opera per promuovere il riconoscimento del diritto alla salute di ogni individuo, tramite attività di accoglienza, ascolto, cura, educazione sanitaria, formazione, informazione e orientamento sui servizi sanitari del territorio e al diritto di accesso alle cure a: poveri, emarginati e persone in grave difficoltà socio economica non in grado, anche solo temporaneamente, di accedere alle prestazioni del S.S.N. L'associazione è aperta alle realtà di povertà e bisogno, in Italia ed all'estero. Propone progetti e collabora con Enti ed Istituzioni pubbliche e private mediante accordi e convenzioni, alla realizzazione di progetti finalizzati agli scopi istituzionali dell'Associazione; promuove e attua qualsiasi altra iniziativa utile per conseguire le finalità dell'Associazione.

*Indirizzo
Dante
di Folco
Roma*

*Spazio per
Bianca Franco
Spazio per
Spazio per*



*Silvio
Dante
Bianca Franco*

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:-----

- a) Assistenza sanitaria;-----
- b) Assistenza socio-sanitaria;-----
- c) Attività di solidarietà sociale;-----

5. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i -----
limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività. -----

-----Art. 3 - Attività-----

L'Associazione si propone di svolgere, sotto forma di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti pubblici e privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:--

- a) servizio di autoambulanza;-----
- b) servizio di guardia medica;-----
- c) trasporto di persone diversamente abili e/o anziani;-----
- d) servizi di assistenza sanitaria;-----
- e) visite mediche e prestazioni sanitarie, presa in carico;-----
- f) prescrizione terapia e distribuzione di farmaci;-----
- g) prescrizione e organizzazione di accertamenti tecnici e di laboratorio;-----
- h) attività di accoglienza/ informazione, formazione, per problematiche di carattere sanitario-----
- i) (diritti, accesso ai servizi, ...);-----
- j) attività di coordinamento con il Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare con i centri di ascolto o di accoglienza;-----
- k) iniziative di beneficenza;-----
- l) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.-----
- m) ogni altra attività rientrante nelle finalità dell'Associazione.-----

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti

con i sostenitori e il pubblico.

-----Titolo II-----

-----Norme sul rapporto associativo-----

-----Art.4 - Norme sull'ordinamento interno-----

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

-----Art.5 - Associati-----

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

-----Art.6 - Procedura di ammissione-----

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

Cherco

Spindle
Cefi

Spindle
Cefi

Soleno Sila

Festa brio

David De Angelis
43 Via Roma
Adamo Pirella

Biancofiore



4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.-----

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. -----

-----Art.7 - Diritti e doveri degli associati-----

1. Gli associati hanno il diritto di:-----

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;-----
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;-----
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. -----

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.-----

3. Gli associati hanno il dovere di:-----

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;-----
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.-----

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.-----

-----Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo-----

1. La qualità di associato si perde per:-----

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;-----
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.-----

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:-----

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;-----
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;-----
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.-----

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'assemblea entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'assemblea ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.-----

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.-----

Spinnell, Clavetta
Clavetta

Spinnello, Gino
Spinnello, Gino
Spinnello, Gino

Solano, Gino



Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);

- c) il Presidente;-----
- d) l'organo di controllo, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;-----
- e) l'organo di revisione, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.-----

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.-----

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.-----

Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.-----

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.-----

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:-----

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; -----

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 degli associati.-----

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.-----

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.-----

Sp. 1000. Cherece
Sp. 1000. Cherece

Amadori Gino
Amadori Gino
Amadori Gino
Amadori Gino

Selmo S. lino



5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.-----
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.-----
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.-----

-----**Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum**-----

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:-----
- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;-----
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;-----
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;-----
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;-----
 - e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;-----
 - f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;-----
 - g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;-----
 - h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;-----
 - i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;-----
 - j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;-----
 - k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.-----

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.-----

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:-----

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;-----
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.---

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svol-
tasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore,
in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di
voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minoren-
ni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. -

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.-----

Spindle, leaves
all

10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532

Selma & Co
Proague Co
Demp & M
Sellers & Co
A. S. & Co
B. & Co

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 a 7, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

-----Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo-----

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:-----

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----
- d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;-----
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;-----
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;-----
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;-----
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;-----
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;-----
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;-----
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;-----
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni; -----
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.-----

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.-----
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.-----

-----Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo-----

1. La carica di Consigliere si perde per: -----

Sede. Chiusa
Cassa

Sede. Chiusa

Stella
Stella

Stella
Stella

Blancofreno

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;-----
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;-----
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;-----
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.-----

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.-----

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.-----

-----Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica-----

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. -----
- 2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati. -----
- 3. Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.-----
- 4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:-----
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;-----

- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;-----
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;-----
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.-----

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.-----

---Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente---

1. La carica di Presidente si perde per: -----
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;-----
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;-----
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;-----
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.-----

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. -----

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento-----

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.-----
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile. -----
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.-----
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.-----
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. -----

Spinec. Clavac
Dipr

Spina / 100000
Spina / 100000

Selma
Proces
Quello
di Felle
A. Lino



6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.-----

-----**Art.23 - Competenze dell'organo di controllo**-----

1. È compito dell'organo di controllo:-----

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;-----
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;-----
- c) esercitare il controllo contabile;-----
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;-----
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;-----
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.-----

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.-----

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

-----**Art.24 - L'organo di revisione**-----

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. *I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.-----

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile.-----

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.-----

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.-----

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di

Sp. Acc. Chessa
C. P. P.

Sp. Acc. Chessa
C. P. P.

Sp. Acc. Chessa
C. P. P.

-----lucro-----

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

-----Art.28 - Risorse economiche-----

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

-----Art.29 - Bilancio di esercizio-----

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

-----Titolo VII-----

-----Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio-----

-----Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio-----

Spence. Service

-Art.31 - Norme di rinvio

[Handwritten signature]

1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
CHE SI RILASCIATA PER GLI USI DI LEGGE

Agrigento 26 luglio 2012

francisco galea

